



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Unico,

Dott.A.Genovese ha pronunciato la seguente

ordinanza

Nella causa iscritta al n. 1836 R.G.A.C., anno 2014, avente ad oggetto:
bancaria, vertente

TRA

[redacted], el.te dom.to presso lo studio degli avv. [redacted] e
[redacted], che lo rapp.tano e difendono giusta mandato a margine del
ricorso

Ricorrente

E

[redacted], el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. [redacted]
che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di
costituzione

Resistente

Fatto e diritto

[redacted] conveniva in giudizio il [redacted].
per sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente
percepite a titolo di interessi capitalizzati trimestralmente e per
l'applicazione di altri oneri non dovuti.

AVVOCATO
MILANO
10/02/2016

Instauratosi il contraddittorio, la Banca eccepiva la prescrizione e nel merito, contestava la domanda.


Si precedeva all'istruttoria della causa; venivano disposti accertamenti tecnici.

Deve premettersi che la domanda contiene tutti gli elementi idonei a consentire alla controparte un'adeguata difesa.

Quanto alla prescrizione è ormai pacifico che la stessa comincia a decorrere dalla data di chiusura del conto. La prescrizione delle presunte rimesse solutorie va poi eccepita con riferimento ai singoli versamenti che si ritengono solutori. L'indicazione dei versamenti solutori va effettuata entro i termini di cui all'art. 183, c.p.c.(prima memoria). Nella specie tale specifica eccezione risulta formulata.

Nel merito, va innanzitutto evidenziato che nel contratto di conto corrente, l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile.(26.7.01 n. 10186).

Quanto alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, in proposito, deve evidenziarsi che il parametro di riferimento è costituito



dall'art. 1283 del codice civile (anatocismo) e, in particolare, dall'inciso "salvo usi contrari" che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi".


Come è noto, la giurisprudenza più recente ha enunciato il principio (al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283.

Il principio della nullità delle clausole bancarie anatocistiche parte dalla premessa che" gli "usi contrari", suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri "usi normativi", di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento , accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte

dell'ordinamento giuridico (*opinio juris ac necessitatis*). (Cfr. Cass. S.U. 4.11.04 n. 21095)

E' noto infine che da ultimo è stata affermata la portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari (Cass. 4.11.04 n. 21095).

Secondo la Suprema Corte, infatti, l'affermata recente illegittimità delle prassi sull'anatocismo non significa che in precedenza le stesse fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (*opinio iuris*), venissero accettate dai clienti. "Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'articolo 1283 c.c.), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive".



Va infine precisato che nessuna prova risulta della esistenza di un uso normativo, nel senso predetto, relativo alla capitalizzazione semestrale o annuale degli interessi

Per stabilire se la Banca convenuta ha applicato, nella gestione del conto corrente in esame, interessi anatocistici e altri oneri, sono stati disposti accertamenti tecnici.

Deve premettersi che la presente controversia ha ad oggetto la ricostruzione di un rapporto di conto corrente([REDACTED]) e un rapporto di finanziamento([REDACTED])

A) Rapporto di conto corrente. Il c.t.u. ha ricostruito il conto tenendo presente che nella specie è rilevabile l'esistenza di un cd. "fido di fatto" L'esistenza del fido di fatto emerge dalla indicazione continuativa negli estratti conto dei tassi entro ed extra fido, l'applicazione di cms, l'addebito delle spese istruttoria fido; il c.t.u. ha inoltre rilevato l'unicità dei vari rapporti intercorsi tra le parti ed ha proceduto alla ricostruzione applicando, in relazione al c/c [REDACTED]; in assenza di contratto, i tassi legali, per il c/c [REDACTED] i tassi BOT e per il c/c [REDACTED] i tassi convenzionali, ha applicato la capitalizzazione semplice fino al 2000 ed anche successivamente, stante il mancato adeguamento della banca alla delibera CICR, salvo che per il conto [REDACTED] successivo all'entrata in vigore della legge.

Ha eliminato la cms per mancata indicazione del criterio di calcolo e le valute per il periodo in cui non risultano pattuite. Non ha verificato l'esistenza di rimesse solutorie prescritte trattandosi di conto unico e sempre affidato. Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. nella sua seconda

ipotesi appaiono condivisibili; invero, non può parlarsi di nullità del contratto, poiché la produzione in giudizio del documento non sottoscritto equivale a sottoscrizione e la revoca del consenso è stata chiesta, peraltro, solo con l'atto introduttivo e non prima. Va poi precisato che correttamente il c.t.u., come da orientamento costante di questo Tribunale, ha verificato la solutorietà delle rimesse sul conto ricostruito e non su quello storico

In conclusione, il c.t.u. ha accertato che, a fronte di un saldo a debito di € 22.976,99, il ricorrente ha un credito di € 20519,36

La pronuncia è di mero accertamento, data la vigenza del conto.

Quanto al rapporto di finanziamento, deve rilevarsi che nell'atto introduttivo non risulta specificato il contratto cui si riferisce il correntista(già per questa la relativa domanda dovrebbe essere ritenuta nulla).

In ogni caso la banca ha prodotto documentazione in merito ad espressa autorizzazione da parte del correntista.

Si è detto che la presente decisione può contenere una pronuncia di accertamento del saldo del conto corrente, alla data in cui, per la documentazione rinvenuta, è possibile l'accertamento, nonché di esecuzione dell'annotazione, specificamente richiesta.

Le spese seguono la soccombenza

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~██████████~~, con ricorso depositato il 8.4.14, nei confronti del ~~██████████~~

██████████, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:

1) Accerta che, alla data del 19.3.14 il conto corrente oggetto di
causa(n. ██████, già ██████5, già ██████) recava un saldo, a credito del
correntista di € 20519,36, condannando la Banca ad eseguire la
relativa annotazione

2) Condanna la banca convenuta al pagamento delle spese di lite, che
liquida in € ██████,00 per la fase di studio, € ██████,00 per la fase
introduttiva, € ██████,00 per la fase istruttoria, € ██████,00 per la fase
decisoria, € ██████,00 per spese, oltre spese di c.t.u., Iva e Cap come per
legge, con attribuzione in favore degli avv. C. Di Pietro e S. Verlingieri,
ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Benevento 3.2.16

Il Giudice
Dott. A. Genovese

RECEVUTO IN CANCELLERIA
10 FEB. 2016
UFFICIO CANCELLERIA
Dr. Intendente Rosalia